ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax /412086 Campobasso
email ordine.farmacisti.cb@gmail.com - pec ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 345 **Campobasso, 22.07.2020.**
Circolare n. 23/2020.

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

ISTAT- CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INDAGINE SIEROLOGICA

Nel far seguito e riferimento alle precedenti circolari sull'argomento indicato in oggetto, si ricorda che dal 25 maggio 2020 è partita l'indagine sierologica promossa dal Ministero della Salute e ISTAT in collaborazione con la Croce Rossa, per valutare il numero delle persone residenti nel nostro territorio, che hanno sviluppato anticorpi al COVID-19 anche in assenza di sintomi.
Si sensibilizzano tutti gli iscritti sull'importanza dell'iniziativa intrapresa.
Si allega copia del documento pervenuto dalla FOFI con la locandina da affiggere presso le farmacie.

AGGIORNAMENTI COVID-19 – DPCM 14 LUGLIO 2020

Si segnala che con DPCM del 14 luglio 2020 sono state prorogate al 31 luglio 2020 le misure atte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Pertanto restano sospesi fino al 31 luglio i congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui è coinvolto il personale sanitario.
Per quanto riguarda le restanti misure si allega copia del documento pervenuto dalla FOFI.

AGGIORNAMENTI COVID-19- CREDITO D'IMPOSTA

Si informa che l'Agenzia delle Entrate ha diramato una circolare in cui vengono dati chiarimenti concernenti i crediti d'imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e acquisto di dispositivi per garantire la salute dei lavoratori.

I potenziali beneficiari sono i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Si allega copia del documento pervenuto dalla FOFI.

AGGIORNAMENTI COVID-19 – MISURE URGENTI SU INTERCETTAZIONI, GIUSTIZIA E SISTEMA DI ALLERTA

Si segnala che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 70/2020 del D.L. 28/2920 che ha disciplinato misure urgenti su intercettazioni, ordinamento penitenziario, giustizia e sanità.

Per quanto riguarda le disposizioni di interesse sanitario la legge ha apportato modifiche sul sistema di tracciamento dei contatti e dei contagi.
Si allega copia del documento pervenuto dalla FOFI con preghiera di leggere attentamente le disposizioni in esso contenute.

PREPARAZIONI MAGISTRALI A SCOPO DIMAGRANTE

Questo Ordine, avvisa tutti i farmacisti ad astenersi nel dispensare preparazioni magistrali a scopo dimagrante.
Si comunica che il Ministero della Salute ha richiesto alle autorità di vigilare al fine di impedire che gli operatori sanitari diano seguito a prescrizioni di preparazioni magistrali a scopo dimagrante.
Si allega copia del documento pervenuto dalla FOFI.

COVID-19 SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE

Si porta a conoscenza che sul sito dell'INAIL è stato pubblicato un comunicato relativo alla sorveglianza sanitaria eccezionale.
In particolare si sottolinea che l'art. 38 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto che fino alla cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro, pubblici e privati (ivi compresi i farmacisti titolari di farmacie o parafarmacie) debbono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale che consiste in una visita medica sui lavoratori denominati *fragili* ossia coloro i quali soffrano di:

- ***Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza congenita o acquisita e patologie che richiedono terapie immunosoppressive;***
- ***Patologie oncologiche (tumori maligni) attive negli ultimi 5 anni;***

- ***Patologie cardiache (ischemie e coronaropatie, ipertensione arteriosa grave scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi tipo pacemaker e defibrillatori);***
- ***Patologie broncopolmonari croniche (BPCO, asma grave, cuore polmonare cronico, enfisema, fibrosi, bronchiettasie, sarcoidosi, embolia polmonare);***
- ***Diabete mellito insulinodipendente (specie se scompensato);***
- ***Insufficienza renale cronica;***
- ***Insufficienza surrenale cronica;***
- ***Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);***
- ***Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale;***
- ***Reumoartropatie sistemiche (artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);***
- ***Epatopatia cronica grave (cirrosi epatica).***

I datori di lavoro che non abbiano nominato un proprio medico competente possono richiedere la sorveglianza eccezionale ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con un proprio medico del lavoro.
A tal fine, il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio on-line *"Sorveglianza sanitaria eccezionale* " disponibile a decorrere dal 1° luglio 2020 sul sito dell'INAIL e accessibile dagli utenti muniti di credenziali di accesso.
Nel caso in cui un utente non disponga delle credenziali di accesso può acquisirle attraverso le seguenti modalità:
Spid (recarsi alle POSTE) , INPS, INAIL compilando apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online e scaricabile dal sito INAIL nella sezione "*Moduli e Modelli*".
Si allega copia del documento pervenuto dalla FOFI.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)

All. N° 01

Roma, 7.7.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000006354/AG
Oggetto: Ministero Salute – ISTAT - Campagna di comunicazione indagine sierologica

Circolare n. 12368
SS
4.1
IFO SI

ORDINE DEI FARMACISTI CAMPOBASSO
DATA PROTOCOLLO 21/7/20 N° 343
DATA DI ARRIVO 7/7/20

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

E' ancora in corso l'indagine sierologica sul Covid-19 condotta da Ministero della Salute e ISTAT. La Federazione rammenta l'importanza del coinvolgimento dei farmacisti per la buona riuscita dell'iniziativa

Si fa seguito e riferimento alla circolare federale n. 12273 del 22.5.2020 per ricordare che lo scorso 25 maggio è partita l'indagine sierologica, promossa dal Ministero della Salute e Istat, in collaborazione con la Croce Rossa, finalizzata a comprendere quante persone nel nostro Paese abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo coronavirus, anche in assenza di sintomi.

Considerata la rilevanza delle informazioni che potranno essere acquisite, fondamentali per indirizzare politiche a livello nazionale o regionale e per modulare le misure di contenimento del contagio, si invitano i Signori Presidenti a voler sensibilizzare i propri iscritti sull'importanza del coinvolgimento dei farmacisti per la buona riuscita della campagna.

A tal fine, si invia nuovamente copia della locandina informativa dell'iniziativa, che potrà essere esposta nei servizi farmaceutici ospedalieri e territoriali, nelle farmacie e nelle parafarmacie (cfr all. 1 - formato A3 e all. 2 - formato A4).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 2

Indagine sierologica nuovo Coronavirus

150.000 persone
150.000 test



Il 25 maggio **è iniziata l'indagine sierologica** sul nuovo Coronavirus. L'Istat ha selezionato un **campione** di 150.000 individui, **rappresentativo** della popolazione italiana.



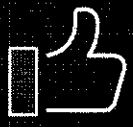
Chi fa parte del campione sarà **contattato telefonicamente** dalla Croce Rossa Italiana per fissare un appuntamento per il prelievo di sangue.



L'esito sarà comunicato a ciascun partecipante dalla **Regione di appartenenza** entro 15 giorni dal test.



Chi si sottopone al test scoprirà se ha sviluppato gli **anticorpi al virus** e contribuirà a far conoscere la situazione epidemiologica dell'intero Paese.



Per questo è fondamentale la **partecipazione** di tutte le persone selezionate.

Italia, insieme possiamo.

ALL. N. 02

Roma, 17.07.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000006595/AG
Oggetto: Emergenza COVID 19: **DPCM 14 luglio 2020**

Circolare n. 12396

SS
4.1
IFO SI

ORDINE DEI FARMACISTI CAMPOBASSO
DATA PROTOCOLLO 17/7/20 N° 340
DATA DI ARRIVO 21/7/20

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Pubblicato in G.U. il nuovo DPCM che proroga fino al 31 luglio le misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 adottate con DMPC 11 giugno 2011.

Riferimenti: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2020 –"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.176 del 14-7-2020)

Si informa che, con DPCM 14 luglio 2020, pubblicato nella G.U. n. 176 del 14 luglio u.s., sono state prorogate al 31 luglio 2020 le misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 con DPCM 11 giugno 2020 con il quale, come si ricorderà (cfr circolare federale n. 12337 del 23.6.2020), è stata autorizzata la ripresa di ulteriori attività dopo le aperture previste nella cosiddetta "fase 2".

Al riguardo, si segnala che le "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*" allegate al provvedimento in oggetto sostituiscono quelle di cui all'allegato 9 del DPCM 11 giugno (senza rilevanti modificazioni per i settori di interesse).

Per quanto riguarda le misure prorogate, si rammenta che restano quindi sospesi fino al 31 luglio i **congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali**, in cui è coinvolto **personale sanitario** o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità, quindi, anche quelli in cui sono coinvolti i farmacisti. In proposito, si ribadisce che tale disposizione non si applica alle riunioni degli organi degli Ordini quale momento procedimentale e partecipativo per il necessario funzionamento degli Enti. Pertanto, come già indicato nelle circolari federali

n. 12315 del 17.6.2020 e n. 12337 del 23.6.2020, le assemblee ordinistiche possono svolgersi in "presenza fisica" dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all'aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 (ivi incluse, quindi, le misure di sicurezza relative all'igienizzazione e alla sanificazione degli ambienti nei quali si andranno a tenere). Analogamente, anche le riunioni dei Consigli direttivi possono svolgersi in presenza nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rammenta inoltre che le attività dei **tirocinanti** possono essere espletate sia in presenza che in modalità a distanza (cfr circolare 12225 del 7.5.2020).

Sono state confermate anche le misure riguardanti le **attività commerciali al dettaglio** (mantenimento distanziamento interpersonale; utilizzo mascherine ecc. - cfr allegato 11 del DPCM 11 giugno) e, per quanto riguarda i servizi in farmacia, continuano a valere, pertanto, le indicazioni a suo tempo già fornite con la citata circolare 12337.

Sono inoltre confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020 che regolano gli **ingressi in Italia** (divieto di ingresso per chi proviene dai seguenti 13 Stati extra Schengen: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 1

ALL N°03

Roma, 17.07.2020

Ufficio: DOR/ALP
Protocollo: 202000006594
Oggetto: "Coronavirus – Decreto "Rilancio" – Crediti d'imposta artt. 120 e 125: Agenzia delle Entrate circolare 20/E del 10.7.2020 e Provvedimento 259854 del 10.7.2020 –
Circolare n. 12395

SS
4.1
IFO SI

ORDINE DEI FARMACISTI CAMPOBASSO
DATA PROTOCOLLO 17/7/2020 N° 344
DATA DI ARRIVO 17/7/20

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

COVID-19:
Crediti d'imposta artt. 120 e 125 D.L. 34/2020 (decreto "Rilancio") – pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate la circolare n. 20/E ed il Provvedimento del Direttore n. 259854 del 10.7.2020.

Si informa che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 10 luglio 2020, la circolare n. 20/E (all. 1) con la quale vengono dati chiarimenti interpretativi e operativi sui crediti d'imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi finalizzati a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti introdotti dal D.L. 34/2020 (decreto "Rilancio").

In pari data, è stato pubblicato anche il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia, che definisce le istruzioni e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate, con la suddetta circolare 20/E ha inteso fornire i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici sui crediti d'imposta introdotti con gli articoli 120 ("*credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro*") e 125 ("*credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione*") del D.L. 34/2020 (decreto "Rilancio"); ha, tra l'altro, chiarito che sono agevolabili tutte le spese rientranti nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 125 del D.L. Rilancio, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e che le agevolazioni in questione sono riconosciute nella misura del 60%, con il limite massimo fruibile di Euro 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro.

Il Direttore dell'Agenzia ha, inoltre, diramato in pari data il Provvedimento n. 259854/2020 (all. 2), con il quale sono state definite le istruzioni e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125 del decreto "Rilancio") e le procedure attraverso le quali i beneficiari dell'agevolazione comunicano all'Agenzia delle Entrate, in luogo dell'utilizzo diretto del credito d'imposta, l'opzione per la cessione del credito stesso, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (art. 122).

Con lo stesso provvedimento è stato anche approvato il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta, da inviare esclusivamente, a partire dal prossimo 20 luglio al 7 settembre, con l'apposito servizio web presente nell'area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell'Agenzia.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 2

ALL.N.04

Roma, 9.7.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000006418/AG
Oggetto: Coronavirus COVID-19. L. 70/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. 28-2020 misure urgenti su intercettazioni, giustizia e sistema allerta Covid-19.
Circolare n. 12379
SS
4.1
IFO SI

ORDINE DEI FARMACISTI CAMPOBASSO
DATA PROTOCOLLO 9/7/20 N°244
DATA DI ARRIVO 9/7/20

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Coronavirus:
pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto-legge che istituisce l'App Immuni.

Riferimenti: LEGGE 25 giugno 2020, n. 70, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, *recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.* **(GU Serie Generale n.162 del 29-06-2020)**.

Si fa seguito alla circolare federale n. 12206 del 05.05.2020, per segnalare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione n. 70/2020 del D.L. 28/2020 che ha introdotto misure urgenti su intercettazioni, ordinamento penitenziario, giustizia e sanità.

In particolare, si mette in evidenza che la legge, in vigore dal 30 giugno u.s., ha introdotto l'art. 7 bis sui sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio.

Si rammenta, inoltre, che il decreto è intervenuto in materia di intercettazioni, stabilendo che la nuova normativa in materia si applichi ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, anziché, come attualmente previsto, a quelli iscritti dopo il 30 aprile 2020. Il testo integra anche la disciplina penale relativa alla detenzione domiciliare e alla concessione dei permessi.

Per quanto riguarda le disposizioni di interesse sanitario, si segnala che la legge di conversione non ha apportato modifiche sul sistema di tracciamento dei contatti e dei contagi.

Pertanto, si ribadisce che, al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto con soggetti risultati positivi al nuovo coronavirus e tutelarne la salute attraverso le previste misure di profilassi legate all'emergenza sanitaria, il testo prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una piattaforma per il tracciamento dei

contatti stretti tra i soggetti che installino, su base volontaria, un'apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile.

L'applicazione è complementare rispetto alle ordinarie modalità già in uso da parte del Servizio sanitario nazionale.

Il Ministero, autorizzato ad avviare il trattamento dei dati personali relativo all'*app* *Immuni* dal Garante Privacy (cfr. https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9356568), assicurerà che:

- gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;
- per impostazione predefinita, i dati personali raccolti dall'applicazione siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID- 19, nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;
- il trattamento effettuato sia basato sui dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi, oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati. È esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti;
- siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;
- i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute. I dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine.

E' inoltre previsto che:

- i dati raccolti non possano essere trattati per finalità diverse da quella specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica;
- il mancato utilizzo dell'applicazione non comporti alcuna limitazione o conseguenza in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati;
- la piattaforma sia realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da amministrazioni o enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica e i programmi informatici sviluppati per la realizzazione della piattaforma siano di titolarità pubblica;
- l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali siano interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza – e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 - ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati siano cancellati o resi definitivamente anonimi.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 1

ALL. N°05

Roma, 8.7.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000006397/AG
Oggetto: Preparazioni magistrali a scopo dimagrante

Circolare n. 12374

SN
8.4
IFO NO

ORDINE DEI FARMACISTI CAMPOBASSO
DATA PROTOCOLLO 8/7/20 N° 345
DATA DI ARRIVO 8/7/20

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Divieto di preparazioni magistrali a scopo dimagrante: vigilanza e controllo da parte degli Ordini

Si fa seguito alla circolare federale n. 11972 del 13.2.2020 per segnalare che, con un ulteriore atto di diffida, inviato anche alla Federazione con nota del 15 giugno u.s. (cfr all. 1), il Sig. Michele Marzulli ha portato all'attenzione delle autorità il decesso di un giovane di 28 anni che, come riportato dalla stampa, seguiva una dieta ed assumeva prodotti dimagranti.

In proposito, si rammenta che il Ministero della Salute ha chiesto di continuare l'azione di vigilanza e controllo, al fine di impedire che vengano prescritte e dispensate preparazioni oggetto di divieto, e di informare lo stesso Dicastero in caso di eventuali violazioni accertate.

In tal senso, si esortano nuovamente i Presidenti di Ordine a mettere in atto le opportune iniziative per garantire un'efficace azione di vigilanza.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 1

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582

ALL N°06

Roma, 8.7.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000006382/AG
Oggetto: Emergenza Covid-19 – Sorveglianza sanitaria eccezionale

Circolare n. 12371
SS
4.3
IFO SI

ORDINE DEI FARMACISTI CAMPOBASSO
DATA PROTOCOLLO 8/7/2020 N° 322
DATA DI ARRIVO 8/7/20

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Emergenza Covid-19:
sorveglianza sanitaria eccezionale

Si fa seguito alle circolari federali nn. 12265 del 20.05.2020 e 12281 del 28.05.2020, per informare che sul sito dell'INAIL è stato pubblicato un comunicato relativo alla sorveglianza sanitaria eccezionale.

In particolare, si ribadisce che l'art. 83 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) prevede che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati (quindi sia gli Ordini provinciali, che i farmacisti titolari di farmacie o parafarmacie) debbano assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell'età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

L'attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come "fragili" ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell'età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente (quindi anche per i farmacisti titolari di farmacie e parafarmacie che non hanno un medico competente), fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, è stata prevista la facoltà di richiedere la sorveglianza eccezionale ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online "Sorveglianza sanitaria eccezionale", disponibile a decorrere dal 1° luglio 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.

Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite:

- Spid;
- Inps;
- Carta nazionale dei servizi (Cns);
- Inail, con l'invio dell'apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail.

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l'apposito modulo "Mod. 06 SSE delega", reperibile nella sezione dedicata del portale "Moduli e modelli".

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

All'esito della visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale, è espresso un parere conclusivo riferito esclusivamente alla possibilità per il lavoratore di riprendere l'attività lavorativa in presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio.

Successivamente all'invio del parere conclusivo, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l'avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. In attesa dell'emanazione di un decreto interministeriale per la definizione della tariffa, l'Inail ha stabilito in via provvisoria l'importo di € 50,85.

Per l'accesso al servizio on line e per i moduli e modelli specifici si rimanda al link https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/sorveglianza-sanitaria-eccezionale.html.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)